COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 119 31 OTT. 2009

Oggetto: Affidamento servizio di nolo a caldo di autocompattatori dal 1 novembre c.a. al 31 dicembre c.a.

IL SINDACO

- Premesso che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- Che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- Che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- Che, a seguito delle varie problematiche nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'astensione del servizio delle ditte fornitrici degli autocompattatori, giusta nota a firma del Direttore Generale del CO.IN.R.E.S. acquisita al Ns. protocollo generale in data 13/10/2009, prot.10910, si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- Considerato che con la suddetta nota del CO.IN.R.E.S. viene rappresentata l'assoluta impossibilità di garantire qualsivoglia servizio, anche minimo ed essenziale;
- Che, per far fronte a tale emergenza questa Amministrazione c.le ha contattato le ditte, incaricate dal CO.IN.R.E.S., che svolgono il servizio di nolo a caldo degli autocompattatori nel Comune di Misilmeri per la fornitura dei medesimi autocompattatori da impegare nel servizio di raccolta, per sopperire alle inadempienze del CO.IN.R.E.S., e che le stesse hanno manifestato il proprio assenso a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato con il CO.IN.R.E.S.;
- Che con ordinanza n.106 del 13.10.2009 si è ordinato alla ditta Falletta Mariano con sede i Misilmeri di fornire autocompattatori necessari alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dal 14.10.2009 al 31.10.2009, agli stessi patti e condizioni del servizio svolto per il CO.IN:R.E.S;
- Che si è appreso per le vie brevi che permangono le stesse condizioni che hanno reso necessario affidare con ordinanza n. 106 del 13.10.2009 il servizio di nolo di autocompattatori fino al 31.10.2009, al fine di assicurare la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e, pertanto, scongiurare eventuali inconvenienti igienico –sanitari;
- Ritenuto che per quanto sopra esposto ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente inteso a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica, derivante da eventuale emergenza sanitaria connessa con il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ;

- Visti l'art.32 della L.833/1978,l'art.40 della L.R. 30/1993 e l'art.4 del D.A. regionale Sanità in data18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanza di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

- Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

- Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana ;

ORDINA

Alla Ditta Falletta Mariano, con sede in Misilmeri, via B/6 n. 10, di fornire autocompattatori necessari alla raccolta dei rifiuti, con le medesime caratteristiche di quelli attualmente forniti al CO.IN.R.E.S., per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU nel Comune di Misilmeri.

Di precisare che il suddetto affidamento viene effettuato agli stessi patti e condizioni del servizio svolto attualmente nel Comune di Misilmeri per conto del CO.IN.R.E.S..

Di precisare altresì che tale affidamento si intende sostitutivo per conto del CO.IN.R.E.S., che rimane obbligato al conferimento in discarica giusto contratto di servizio.

La durata del servizio comprende le giornate lavorative ricadenti nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre c.a., salvo risoluzione anticipata del problema da parte del CO.IN.R.E.S.

Di incaricare il Responsabile dell'Area VI di assumere l'impegno di spesa per il pagamento del servizio di noleggio alla succitata Ditta, con carico di defalcare tali somme dai pagamenti da effettuare al CO.IN.R.E.S.

Di notificare la presente ordinanza alla Ditta Falletta Mariano con sede in Misilmeri, via B/6 n. 10; di trasmettere la presente ordinanza all'Area VI, all'Area II, al Sig. Prefetto e al CO.IN.R.E.S.

COMUNE DI MISILMERI

IL SINDACO
(Salvatore Badami)